



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. PIRIA"

LICEO SCIENTIFICO (RCPS014019) Rosarno (RC); IPSASR (RCRA01401V) Rosarno (RC) Corso Serale IP AFM Rosarno (RC) RCRA014507 ITC (RCTD014015) Laureana di Borrello (RC) - Corso Serale ITE AFM Laureana Borrello (RC) (RCTD01450D) Via Modigliani - 89025 ROSARNO (RC) - Tel. 0966 439157
Codice Fiscale: 82001100807 - Codice Univoco Ufficio: UFRYVD
Indirizzo e-mail: rcis01400v@istruzione.it Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutopiriarosarno.edu.it

A tutti docenti a Tempo Determinato

A tutto il personale ATA a Tempo Determinato

All'Albo on line

Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - sottosezione Atti Generali

Al Sito Web

Al Registro Elettronico con validità per tutto l'anno scolastico

OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale DOCENTE e ATA a tempo determinato e monetizzazione ferie - A.S. 2025/2026

PREMESSA

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 (LEGGE DI STABILITÀ 2013).

a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95.

a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3. CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2019-2021.

a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 ALLEGATA AL CCNL 2019-2021.

a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

I. Decesso;

II. Malattia e infortunio;

III. Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;

IV. Congedo obbligatorio per maternità o paternità.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

I. vacanze natalizie;

II. vacanze pasquali;

III. ponti e festività;

IV. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. FERIE DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA:

a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

I. Le ferie devono essere state maturate

II. La fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

3. DOCENTI CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO:

a. Devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;

b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

4. DOCENTI CON CONTRATTO FINO AL 31 AGOSTO:

a. Non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

5. SUPPLENTI BREVI E SALTUARI:

a. Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: SENTENZA DELLA CASSAZIONE E IMPLICAZIONI PER I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (**Ordinanza 17/06/2024, n. 16715**): " *Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in*

sensu conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno". e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. Si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. l'istituto non può assegnarle automaticamente;
2. Come detto sopra, si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni **fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva**. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita pertanto il personale docente e il personale ATA a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale oltre che per il benessere del personale, anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del Direttore SGA.

Distinti Saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria Russo
Firma digitale